

Sdemanializzazione in sanatoria di terreni del demanio civico interessati dalla realizzazione di un parco eolico

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 14 gennaio 2016, n. 24 - Scafuri, pres.; D'Alterio, est. - Melino (avv. Primarosa) c. Comune di Sant'Agata di Puglia (avv. Scillitani) ed a.

Usi civici - Richiesta di sdemanializzazione in sanatoria di terreni del demanio civico interessati dalla realizzazione di un parco eolico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 19 febbraio 2010 e depositato in data 12 marzo 2010, il sig. Melino Pietro ha impugnato gli atti ed i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, assumendo preliminarmente in rito di esserne legittimato in quanto conduttore in fitto di alcuni terreni del demanio civico nel Comune di Sant'Agata di Puglia (Catasto Terreni: nn. 11 e 47, partita n. 905, particella n. 6 indivisa del foglio 48), in parte interessati dalla vicenda contenziosa in questione.

2.1 Dopo aver ricostruito in modo particolarmente dettagliato l'*iter* amministrativo sfociante nell'emanazione degli atti gravati - esponendo la narrativa in fatto in conformità a quanto evidenziato nella delibera consiliare del Comune di Sant'Agata di Puglia del 23 dicembre 2009 nonché agli atti del procedimento autorizzatorio per la costruzione del parco eolico, insistente su parte dei terreni da lui condotti in fitto - il Melino è insorto avverso gli epigrafati provvedimenti, ritenendoli illegittimi e gravemente lesivi dei propri interessi.

2.2 Il ricorrente, in buona sostanza, da un lato, si duole dell'avvio, ad istanza del comune di Sant'Agata di Puglia, del procedimento di sdemanializzazione in sanatoria, ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 7/1998, modificato dall'art. 32 della L.R. n. 14/2001, di una vasta area interessata da usi civici, che includerebbe anche i terreni da lui condotti in fitto; dall'altro, contesta la legittimità dei titoli abilitativi rilasciati alla API Holding s.p.a. (successivamente volturati alla Società Energie Rinnovabili 1 s.p.a.) per la realizzazione di un parco eolico di 51 aerogeneratori, 2 dei quali ricadenti su una porzione della predetta particella n. 6.

Si duole, infine, della delibera G.M. n. 139 del 25 agosto 2009, inerente la revoca della delibera di G.M. n. 16 del 2 febbraio 2009, con cui era stata accolta l'istanza di cointestazione con la figlia Melino Antonietta di un nuovo contratto di affitto, in relazione alle quote di terreno riportate in catasto terreni ai nn. 11 e 47 del foglio 48, particella 6.

3. Nel merito dei motivi di ricorso, in estrema e doverosa sintesi, deduce sia la violazione di legge che l'eccesso di potere sotto molteplici profili, riferibili a tre distinte serie di censure.

3.1 Con un primo gruppo (motivi da 1 a 6) asserisce la nullità del permesso a costruire in variante n. 6493 rilasciato in data 24 agosto 2006, concernente l'inclusione in progetto di due aerogeneratori insistenti sulla particella 6, foglio 48, contestando all'uopo la violazione e/o mancata applicazione di plurime disposizioni di legge (art. 12 D.lgs n. 387/2003; art. 12, comma 3, D.lgs n. 387/2003; art. 4 L. R. Puglia n. 11/2001; art. 220 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; L. n. 3267/1923; art. 1, lett. H, L. 431/1985 e art. 7 L. 1497/1939; art. 11 D.P.R. 380/2001).

3.2 Con un secondo gruppo (motivi 7, 8 e 10) deduce l'illegittimità della delibera di G.C. n. 33 del 23 dicembre 2009, avente ad oggetto la richiesta indirizzata alla Regione di sdemanializzazione in sanatoria *ex* art. 9, comma 4 della Legge Regione Puglia n. 7/98 dei terreni gravati da usi civici di cui alla predetta particella n. 6.

Secondo la tesi articolata dal ricorrente, in particolare, l'asserita nullità del permesso a costruire sarebbe in grado di riverberarsi sulla validità della stessa richiesta di sdemanializzazione in sanatoria, difettandone in tal modo un imprescindibile presupposto, ovvero la perdita della conformazione fisica e destinazione agraria dei terreni interessati; circostanza peraltro avvalorata anche dall'essere parte del terreno in questione effettivamente ancora da lui condotta in fitto. Il ricorrente si duole ulteriormente della mancata comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente preclusione dell'esercizio delle prerogative di partecipazione riconosciutegli dalla legge.

3.3 Infine con il motivo *sub* 9) deduce censure di violazione di legge (art. 97 Cost.); disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, eccesso di potere contraddittorietà tra più atti; illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando, in sostanza, l'illegittimità della revoca della precedente concessione della cointestazione di un nuovo contratto di affitto con la figlia, anche lei coltivatrice diretta, in assenza di sufficienti ragioni di pubblico interesse.

4. Con memoria pervenuta in Segreteria in data 24 marzo 2010, si è costituito in giudizio il Comune di Sant'Agata di Puglia eccependo la tardività e l'inammissibilità del gravame, chiedendone in ogni caso il rigetto per infondatezza sia in fatto che in diritto. In pari data si è costituita la società controinteressata Energie Rinnovabili 1 s.p.a., spiegando plurime eccezioni in rito e insistendo anch'essa per il rigetto dell'impugnativa.

5. La Sezione, con ordinanza n. 212 in data 25 marzo 2010, ha respinto l'istanza di sospensiva.

6. All'esito dell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è in parte irricevibile ed in parte inammissibile.

8. Principiando dall'esame delle censure spiegate avverso il permesso di costruire, va in limine rilevato che le stesse risultano suscettibili di unitaria disamina in quanto tutte tardivamente proposte, così come correttamente eccepito dalla difesa dell'amministrazione resistente e dalla controinteressata.

8.1 In via pregiudiziale va anche rilevato che, benché l'impugnativa proposta sia stata qualificata dal ricorrente come volta al riconoscimento della nullità dell'atto gravato (al chiaro fine di superare l'ostacolo della decadenza dei termini di impugnazione previsti per l'azione di annullamento), questa in buona sostanza non risulta dissimile da un'ordinaria azione demolitoria, facendosi valere la difformità del titolo autorizzatorio rispetto al paradigma normativo di riferimento che, pertanto, si assume violato.

8.2 Ebbene, ai fini della verifica della tempestività della sua proposizione, essendo impugnati titoli abilitativi alla costruzione di nuovi impianti, sovengono pacifici principi giurisprudenziali in forza dei quali il computo dei termini decorre dalla effettiva conoscenza delle caratteristiche essenziali dell'opera e dell'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, sicché, in mancanza di altri indici probatori, il termine non decorre con il mero inizio dei lavori, ma con il loro completamento, a meno che non si deducano l'assoluta inedificabilità dell'area o analoghe censure, nel qual caso è sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso (Cons. di Stato, sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3805).

8.3 Nel caso in esame, detto termine deve pertanto essere fatto decorrere dall'inizio dell'intervento edilizio (di cui il ricorrente risulta aveva avuto contezza già alla data della prima diffida indirizzata all'amministrazione comunale, volta a sollecitare l'emanazione di un'ordinanza di sospensione dei lavori del 28 ottobre 2008 – cfr. pag. 9 del ricorso introduttivo). Infatti, avendo dedotto l'inedificabilità e indisponibilità dell'area interessata dall'intervento *de quo*, in quanto gravata da usi civici e da lui condotta in fitto, il ricorrente ha potuto percepire da subito la sua contrarietà alla disciplina normativa ed edilizia che si assume violata in ricorso (Cons. di Stato, Sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3805), con conseguente necessità di proporre l'impugnativa giurisdizionale in maniera tempestiva, salva la possibilità di dedurre ulteriori motivi di illegittimità all'esito della loro effettiva conoscenza. L'aver percepito, per quanto esposto innanzi, il carattere lesivo dell'intervento da tempo risalente rispetto all'azione proposta con l'odierno ricorso esclude anche la possibilità di accordare al ricorrente il beneficio dell'errore scusabile di cui all'art. 37 c.p.a..

9. Per quanto concerne l'impugnativa spiegata avverso la delibera di C.C. n. 33/2009 riveste carattere pregiudiziale l'esame dell'eccezione, pure svolta dalla difesa della controinteressata, di inammissibilità del ricorso *in parte qua* per difetto d'interesse.

L'eccezione è fondata.

Oggetto dell'impugnativa è, infatti, una mera istanza di avvio procedimentale, rivolta al competente ente regionale al fine di conseguire, all'esito dell'ulteriore corso dell'*iter* istruttorio, l'eventuale sdemanializzazione in sanatoria, ai sensi dell'art. 9 della L. R. 7/1998, modificato dall'art. 32 della L.R. n. 14/2001, di alcune aree del territorio comunale, interessate dalla realizzazione del parco eolico in questione. Allo stato, dunque, difettando di contenuto decisorio, l'impugnata Delibera risulta improduttiva di effetti nei riguardi del ricorrente e, pertanto, priva dei caratteri di immediata idoneità lesiva necessari a radicare l'interesse al ricorso. Va oltre a ciò rimarcato come d'altra parte non risulti nemmeno raggiunta la prova del coinvolgimento nel procedimento di sdemanializzazione anche delle porzioni di terreno di fatto condotte in fitto dal ricorrente (circostanza peraltro valorizzata dall'ordinanza reiettiva dell'istanza cautelare e non ulteriormente sconfessata dal ricorrente nell'ulteriore fase del giudizio di merito).

10. Risulta, infine, anche tardivamente proposta l'impugnativa avverso la delibera di C.C. n. 139 del 25 agosto 2009, essendo questa, per stessa ammissione del ricorrente conosciuta già alla data del 10 novembre 2009 (cfr. pag. 19 del ricorso introduttivo), così come correttamente eccepito dalla controinteressata.

11. La fondatezza dei suesposti rilievi in rito precludono l'esame del merito del ricorso.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

(*Omissis*)